

Risposta n. 299/2022

OGGETTO: IVA- Esenzione attività di intermediazione valori mobiliari- Art. 10, primo comma, nn. 4) e 9) del DPR n. 633 del 1972

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante, ALFA S.p.a., è una holding di partecipazione avente per oggetto sociale l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società, enti, consorzi e associazioni operanti nel settore alimentare e in quelli a esso complementari.

La ALFA S.p.a., al fine di ampliare e internazionalizzare la compagine societaria, ha deciso di cedere una parte della partecipazione totalitaria detenuta nella società BETA S.p.a. (di seguito "*partecipata*"), soggetto giuridico operante nel settore della produzione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di caffè, sul mercato sia nazionale sia internazionale.

A tal fine, in data XXX la società istante ha conferito, inizialmente per il tramite della propria partecipata, incarico alla filiale italiana della *BANCA XXX* (di seguito "Banca X") affinché la predetta banca d'affari, in qualità di *Advisor* finanziario, la supportasse nella selezione di un partner strategico e solido cui cedere la quota minoritaria di capitale della società BETA S.p.A.

In particolare, l'incarico di consulenza conferito dalla società interpellante alla BANCA X ha ad oggetto lo svolgimento di una serie di servizi, finalizzati all'attuazione dell'operazione di cessione della partecipazione, tra cui sono compresi a titolo esemplificativo:

- 1) lo sviluppo di un'idonea struttura tramite la quale realizzare l'operazione;
- 2) il supporto nella selezione di consulenti fiscali, legali e finanziari che supportassero la società nell'ambito dell'operazione;
- 3) l'identificazione e la gestione delle trattative con i potenziali acquirenti;
- 4) il servizio di coordinamento nell'ambito delle attività di due *diligence* svolte sul target dai potenziali acquirenti;
- 5) l'effettuazione di analisi finanziarie;
- 6) la predisposizione dei materiali di marketing e della documentazione da distribuire ai potenziali acquirenti e coordinando le richieste dagli stessi provenienti;
- 7) il servizio di consulenza in relazione alle possibili implicazioni e ai possibili benefici derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- 8) il servizio di consulenza relativamente alla negoziazione/definizione degli aspetti finanziari dei contratti e della documentazione connessa all'operazione;
- 9) l'assistenza e il coordinamento tra le società e tutti i consulenti coinvolti nell'operazione;
- 10) lo sfruttamento delle proprie relazioni commerciali e il proprio network al fine di individuare i potenziali clienti.

La società istante fa presente che l'operazione di allocazione della partecipazione, dopo un lungo percorso di ricerca e di selezione del giusto partner strategico, è stata perfezionata in data XXX con la cessione di una quota minoritaria, pari al 20% del capitale sociale, della società BETA S.p.A. a favore di un fondo di *private equity* specializzato in investimenti in imprese con presenza pan-europea, nordamericana o transatlantica.

Ciò posto, la società ALFA S.p.a., dopo aver premesso che:

- relativamente alla medesima fattispecie ha già presentato un'istanza di interpello (956-XXX/XXX) attinente a un diverso profilo fiscale, ovvero il riscontro dell'esistenza del nesso di accessorietà, di cui all'art. 12 del DPR n. 633 del 1972, tra le prestazioni di servizi rese dall'*Advisor* finanziario e l'operazione principale di cessione del pacchetto azionario posta in essere dalla stessa istante;

- si ravvisano, a parere dell'istante, diversi elementi di analogia tra la fattispecie esaminata (attività d'intermediazione nella vendita titoli) con quella oggetto della recente risposta all'interpello n. 852 pubblicata il 22 dicembre 2021;

- nel parere fornito in risposta alla precedente istanza d'interpello (956-XXX) è stata riconosciuta l'esistenza di un nesso strumentale tra le attività d'intermediazione rese da BANCA X e l'operazione di cessione del pacchetto azionario posta in essere dalla medesima società istante

chiede di conoscere il trattamento, agli effetti dell'IVA, da riservare ai servizi erogati a favore della stessa dalla BANCA X ed, in particolare, di sapere se le prestazioni di servizi affidate al predetto *Advisor* finanziario possano qualificarsi come "*attività di intermediazione nella vendita di azioni*" e come tale esente dall'IVA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, primo comma, nn. 4) e 9) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società interpellante evidenzia, in via preliminare, che dalla lettura del combinato disposto delle norme esentative recate rispettivamente dai nn. 4) e 9) del primo comma dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972, che trovano corrispondenza a livello comunitario nell'art. 135, paragrafo 1, lett. f) della Direttiva n. 112 del 2006, discende l'applicazione del beneficio dell'esenzione IVA per l'attività di intermediazione nella vendita di azioni.

Sul punto, la società istante fa presente che, in assenza di una definizione del

termine "*intermediazione*", ai fini dell'individuazione delle caratteristiche che contraddistinguono la predetta attività, occorre far riferimento ai principi elaborati dai giudici comunitari e recepiti dalla prassi emanata dall'Amministrazione finanziaria.

Con specifico riferimento alla nozione di "*negoziazione*", traslata nell'ordinamento domestico con il termine "*intermediazione*", la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la pronuncia del 13 dicembre 2001, relativa alla causa C-235/00, ha chiarito che per detta attività debba intendersi quella "*fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte di un contratto relativo ad un prodotto finanziario e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche di un siffatto contratto. Infatti, l'attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione. (...)*".

In merito alle peculiarità che caratterizzano l'attività di intermediazione di valori mobiliari esentata dall'imposta sul valore aggiunto si è espresso il Comitato Consultivo dell'IVA che, con il *Working Paper* n. 849 del 22 aprile 2015, nel ribadire l'orientamento statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia (relativa alla causa C-235/00) già citata, ha enfatizzato il principio, elaborato dagli stessi giudici comunitari, secondo cui affinché un servizio si qualifichi quale servizio d'intermediazione è necessario che esso costituisca una "*distinta attività di mediazione*", ossia occorre che il fornitore del servizio agisca quale intermediario finanziario tra le parti contrattuali coinvolte facendo il possibile affinché esse concludano il contratto.

Detto indirizzo interpretativo è stato recepito dall'Amministrazione finanziaria con vari documenti di prassi (cfr. risoluzione n. 343 del 4 agosto 2008, risoluzione n. 38/E del 15 maggio 2018 e da ultimo la risposta n. 852 pubblicata il 22 dicembre 2021) con cui è stata analizzata, tra l'altro, la problematica del trattamento, agli effetti IVA, da riservare all'attività di consulenza in materia di investimento titoli fornita da un Advisor.

Ciò posto, la società istante ritiene che le attività rese dal BANCA X, risultando del tutto assimilabili a quelle descritte nella risposta n. 852 del 2021 già citata,

presentino tutte le caratteristiche che contraddistinguono le prestazioni di servizio erogate nell'ambito del contratto di negoziazione/intermediazione. In altri termini, le prestazioni di servizio rese dalla BANCA X, si concretizzano:

- I. nell'individuazione e messa in contatto con i clienti potenziali acquirenti;
- II. nella gestione, identificazione e partecipazione diretta alle trattative tra la società istante e i potenziali acquirenti;
- III. nel suggerire le strategie più idonee per concludere positivamente la trattativa;
- IV. nell'effettuare le attività necessarie alla buona riuscita dell'operazione.

In particolare, la società interpellante fa presente che nel caso di specie, analogamente alla fattispecie esaminata con il richiamato documento di prassi, le prestazioni di consulenza legale, fiscale, contabile non sono curate direttamente dall'intermediario, ma bensì da altri soggetti interni e/o esterni all'istante.

In conclusione, secondo l'istante, l'attività posta in essere dalla BANCA X, come risultante dalla documentazione fornita, presenterebbe i tratti peculiari individuati dalla normativa, come interpretata dalla giurisprudenza e dalla prassi emanata in materia, dell'attività (esentata dall'IVA) di intermediazione nella cessione di titoli per il seguente ordine di motivazioni:

- è innegabile la sussistenza di un collegamento funzionale tra l'attività di intermediazione resa dalla BANCA X e l'operazione di cessione di azioni;
- il requisito dell'alterità dell'attività di mediazione/negoziazione rispetto alla prestazione di servizi complessivamente fornita risulterebbe confermata dal fatto che il contratto prevede una remunerazione delle attività di intermediazione interamente basata sul meccanismo della "*success fee*", ovvero la corresponsione del compenso è subordinata all'effettiva conclusione della cessione delle azioni;
- l'erogazione del compenso subordinato all'effettivo buon esito dell'operazione sottolineerebbe ulteriormente il fatto che tutte le attività svolte dalla BANCA X intendono perseguire l'obiettivo comune, ossia la finalizzazione della transazione di

cessioni del pacchetto azionario;

- similamente alla casistica esaminata con la risposta n. 852 del 2021, l'*Advisor* risulta coinvolto dalla fase di individuazione dei potenziali acquirenti e fino al raggiungimento dello scopo prefissato. Inoltre, senza l'intervento del broker, che ha individuato l'acquirente della partecipazione, mediandone i rapporti con il cliente, l'affare non si sarebbe concluso;

- è circostanza indiscussa che l'intermediario si trovasse in una posizione di assoluta indipendenza rispetto a entrambe le parti contrattuali non avendo distribuito strumenti finanziari propri, non avendo percepito incentivi o retrocessioni commissionali da parte di terzi e, soprattutto, non essendo legato da alcun rapporto di partecipazione alle parti della vendita (cfr. risposta interpello n. 437 del 2020).

In conclusione, la società istante ritiene che l'attività resa dalla BANCA X, qualificandosi come attività di intermediazione nella cessione di valori mobiliari possa fruire del regime di esenzione dall'Iva previsto dal combinato disposto delle disposizioni recate dall'articolo 10, comma 1, n. 4) e n. 9) del DPR n. 633 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si rileva, in via preliminare, che la questione prospettata con l'istanza d'interpello indicata in oggetto concerne la riconducibilità delle prestazioni di servizio rese dall'*Advisor* finanziario (filiale italiana della *Banca X*), in esecuzione dell'incarico di consulenza conferitogli dalla società istante, nel novero delle attività di negoziazione titoli nell'accezione elaborata dai giudici comunitari, e, in quanto tale, esente da IVA in applicazione del combinato disposto dei nn. 4) e 9) del primo comma dell'articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, il predetto art. 10, primo comma, n. 9) del richiamato DPR n. 633 del 1972 prevede il regime dell'esenzione IVA per le "*prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)*" del

medesimo art. 10 [tra le quali, al n. 4), sono riconducibili "*le operazioni relative ad azioni, obbligazioni (...)*".

Dette disposizioni trovano corrispondenza a livello unionale nell'art. 135, paragrafo 1, lett. f) della Direttiva n. 112 del 2006 che accorda agli Stati membri la possibilità di esentare dall'IVA "*le operazioni, compresa la negoziazione, ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni (...)*".

Ai fini della soluzione dello specifico quesito oggetto d'interpello, si evidenzia che l'Amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi (cfr. risoluzione n. 343/E del 2008, risoluzione n. 38/E del 2018, da ultimo la risposta all'interpello n. 852 del 2021) richiamati anche dallo stesso istante, nel circoscrivere l'ambito applicativo delle predette disposizioni esentative secondo i dettami derivanti dall'attività d'interpretazione dei giudici comunitari, ha illustrato le caratteristiche che diversificano l'attività di intermediazione dei valori immobiliari, esentata dall'IVA ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lett. f) della Direttiva n. 112 del 2006, rispetto a quella di consulenza in materia di investimento titoli, assoggettata ad imposta con aliquota ordinaria.

In particolare, con la risposta n. 852 del 2021 da ultimo citata è stato ribadito l'indirizzo interpretativo espresso in materia dal Comitato Consultivo dell'IVA - cui la stessa Amministrazione finanziaria ha aderito con la citata risoluzione n. 38/E del 2018 - secondo cui "*un servizio di consulenza in materia di investimenti in titoli in cui il prestatore del servizio di consulenza non è coinvolto nella negoziazione e conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove i titoli non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 135 della direttiva IVA*".

Come evidenziato con il richiamato documento di prassi, le conclusioni cui è pervenuto il Comitato Consultivo con il *Working Paper* n. 849 del 22 aprile 2015 trovano fondamento nella nozione di "*attività di negoziazione*" come elaborata dai giudici comunitari, secondo cui l'attività di cui trattasi si configura come "*un'attività*

fornita da un intermediario che non occupa il posto di una parte in un contratto (relativo ad un prodotto finanziario) e la cui attività è diversa dalle prestazioni contrattuali tipiche fornite dalle parti di un siffatto contratto. Infatti, l'attività di negoziazione è un servizio reso ad una parte contrattuale e remunerato da quest'ultima come distinta attività di mediazione. Essa può consistere, tra l'altro, nell'indicare le occasioni in cui concludere un tale contratto, nell'entrare in contatto con l'altra parte e nel negoziare in nome e per conto del cliente i particolari delle prestazioni reciproche. La finalità di tale attività è quindi di fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che il negoziatore abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto". "I termini «negoziazione relativa a titoli» non riguardano i servizi che si limitano a fornire informazioni su un prodotto finanziario e, eventualmente, a ricevere e ad evadere le richieste di sottoscrizione dei titoli corrispondenti, senza emetterli" (cfr. sentenza 13 dicembre 2001, causa C-235/00)."

In conformità al parere fornito dal Comitato Consultivo dell'IVA, come rilevato nella risoluzione n. 38/E del 2018 richiamata nella risposta n. 852 del 2021, *"il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da IVA ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lett. f), della Direttiva IVA 2006/112/CE."*

Ai fini che qui interessano, si evidenzia che con la citata risposta n. 852 del 2021, invocata dall'istante a sostegno della propria tesi interpretativa, la scrivente ha ricondotto nel novero dell'attività di intermediazione di valori mobiliari (esentata dall'IVA) alcuni servizi, considerati nel loro complesso, erogati da un broker danese, il quale aveva assunto l'incarico di consulente finanziario nell'ambito di una transazione avente ad oggetto la cessione di azioni.

In particolare, nel predetto parere l'attività resa dall'Advisor finanziario, pur articolandosi in una serie di prestazioni, è stata qualificata, sotto il profilo IVA, come

un'unica operazione economica, la cui prestazione predominante è rappresentata dall'attività di intermediazione di valori mobiliari, atteso che tutti i servizi resi dal prestatore, ivi compresa la consulenza legale, contabile e fiscale svolta dal personale interno e/o affidata a terzi, sono preordinati al perseguimento dell'obiettivo unico che il cliente (committente del servizio) intende seguire, ovvero la finalizzazione dell'operazione di cessione delle azioni.

Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di specie si ritiene che l'attività svolta dalla BANCA X, così come descritta dall'istante, possa in linea di principio essere ricondotta nel novero delle attività di negoziazione di valori mobiliari (esentata dall'IVA), analogamente alla fattispecie descritta nella risposta n. 852 del 2021.

Tuttavia, al riguardo, giova precisare che mentre la fattispecie oggetto della risposta da ultimo citata conteneva una serie elementi di dettaglio, (puntualmente richiamati nella risposta) attraverso i quali è stato possibile riscontrare che tutti i servizi resi erano univocamente orientati alla finalizzazione dell'operazione, nella fattispecie oggetto dell'istanza in esame, invece, le attività sono solo genericamente descritte; pertanto è onere del contribuente - ai fini della concreta possibilità di applicare il regime di esenzione, verificare che la predetta attività si configuri come una complessa operazione economica, non frazionabile artificialmente, la cui prestazione di servizi predominante presenti i tratti essenziali che caratterizzano l'"attività di mediazione" secondo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le pronunce sopra citate.

Al ricorrere delle predette condizioni, dipendenti anche da elementi fattuali non rappresentati in sede di interpello e comunque suscettibili di più agevole riscontro nelle competenti sedi, la scrivente è dell'avviso che l'attività complessa svolta dalla BANCA X possa beneficiare del regime di esenzione IVA ai sensi del combinato disposto dei nn. 4) e 9) del primo comma dell'articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

**Firma su delega del
CAPO DIVISIONE AGGIUNTO e
DIRETTORE CENTRALE ad interim
Vincenzo Carbone
Delega n. 43080 del 10 febbraio 2022**

IL CAPO SETTORE

(firmato digitalmente)